

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Giovedì 18 luglio 2002

216^a e 217^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- RIPAMONTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali. **(1508)**

- DEL TURCO ed altri. – Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato SpA» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato (*Ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento*). **(1506)**

- GIOVANELLI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la tutela dei beni demaniali, culturali, storici e paesaggistici. **(1531)**
– *Relatore* FRANCO Paolo (*Relazione orale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici. **(1492)**
 - MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica. **(1548)**
– *Relatore* AZZOLLINI.
2. Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*). **(848)**
 - STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici. **(357)**
 - RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici. **(629)**
 - MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici». **(869)**
– *Relatore* TOFANI (*Relazione orale*).

alle ore 17,30

Interpellanze e interrogazioni (*testi allegati*).

**INTERPELLANZA SULLE DICHIARAZIONI DI
COMPONENTI DELL'ESECUTIVO SUI RAPPORTI TRA
GOVERNO E PARTI SOCIALI**

ANGIUS, BORDON, BOCO, DEL TURCO, MARINO, SODANO Tommaso, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, BRUTTI Paolo, CARELLA, DATO, DI SIENA, FALOMI, GIARETTA, MACONI, MALABARBA, MONTAGNINO, MORANDO, PAGANO, PAGLIARULO, PIZZINATO, RIPAMONTI, VIVIANI, ZANCAN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

(2-00203)
(26 giugno 2002)

che in questi giorni due membri del Governo – i Ministri delle politiche agricole e forestali on. Alemanno e del lavoro e delle politiche sociali on. Maroni – hanno espresso sulla CGIL e sul suo Segretario Generale giudizi di una gravità eccezionale, rispondendo con dichiarazioni irresponsabili alle critiche, che gli interpellanti credono pienamente legittime, avanzate dalla CGIL alle proposte del Governo in materia di modifica dell'articolo 18 e di politiche economico-sociali;

che le posizioni espresse dai ministri Maroni e Alemanno appaiono ispirate a logiche inaccettabili di criminalizzazione del dissenso e di distruzione dell'avversario, peraltro fondate su inqualificabili accuse, quali quelle del ministro Alemanno, sul supposto carattere «mafioso» e sull'atteggiamento «intimidatorio» della CGIL nei confronti della altre Confederazioni sindacali, e del ministro Maroni, il quale, con grande disinvoltura e provata irresponsabilità, mette in relazione le contestazioni alle scelte del Governo da parte del segretario della CGIL con «pallottole e minacce» che sarebbero arrivate all'indirizzo dello stesso Ministro,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Presidente del Consiglio condivida le affermazioni e i contenuti delle dichiarazioni dei suoi Ministri o se ritenga di esprimere una valutazione diversa circa i rapporti che devono caratterizzare il confronto tra Governo e parti sociali, anche quando si manifesta un dissenso netto e radicale;

se vi siano notizie e conferme di manovre e di azioni da parte di gruppi eversivi e terroristici e se siano state predisposte misure adeguate per prevenirle e contrastarle, e infine se vi siano sviluppi nelle indagini per gli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi.

INTERROGAZIONE SUL FENOMENO DEL RANDAGISMO

BUCCIERO. – *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali.* – (3-00402)
Premesso: (10 aprile 2002)

che con legge n. 281 del 14 agosto 1991 sono state definite le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia di controllo del randagismo e protezione degli animali;

che per l'attuazione della medesima legge è stato istituito un fondo presso il Ministero della salute, che ha assicurato un finanziamento statale pluriennale che in un decennio è ammontato a circa 50 miliardi di lire;

considerato:

che con circolare n. 5 del 2000 del Ministero della salute sono stati individuati i limiti di applicazione della suddetta legge e che il finanziamento complessivo, statale e regionale è stato stimato dallo stesso Ministero in circa 100 miliardi di lire, senza peraltro aver inciso sul fenomeno del randagismo che nello stesso tempo è andato aumentando;

che la stessa circolare citata fissa i nuovi obiettivi, individuando tra gli altri quello di potenziare l'anagrafe canina e le campagne di sterilizzazione degli animali d'affezione;

che la stessa legge n. 281/1991 all'articolo 3 obbligava le Regioni ad istituire e a disciplinare l'anagrafe canina e i criteri di risanamento dei canili comunali e dei rifugi per cani entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore;

che a tutt'oggi alcune Regioni non hanno ancora legiferato sul punto, mentre la stragrande maggioranza delle Regioni hanno impiegato diversi anni ad adeguarsi alla legge-quadro;

che il convegno nazionale organizzato dall'Ente nazionale protezione animali in collaborazione con la Lega nazionale per la difesa del cane ha evidenziato un'applicazione della legge sopra richiamata difforme sul territorio nazionale, con punte di eccellenza a fronte di regioni estremamente arretrate, e che le stime di spesa differiscono da quelle fornite dal Ministero della salute, perché quest'ultimo non ha considerato le spese sostenute dai comuni per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge, stimate in circa 400 miliardi di lire;

che si assiste alla preoccupante diffusione di un ampio malcostume riguardante la vendita di cuccioli di cane malati importati da paesi terzi, in particolar modo da Ungheria, Polonia eccetera, nel più completo dispregio delle norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 633 del 12 novembre 1996, che ha recepito le direttive comunitarie nn. 92/65 e 90/425, in tema di spostamenti di animali vivi all'interno delle Comunità europea e verso quest'ultima da paesi terzi;

che solo pochissime Regioni hanno legiferato nella specifica materia del trasporto degli animali d'affezione e regolamentato la loro vendita da

parte dei commercianti, previa certificazione sanitaria di buona salute da rilasciarsi agli acquirenti;

che solo pochi negozianti di animali si attengono alle norme in materia, vista l'esiguità delle sanzioni da comminarsi e la scarsità dei controlli effettuati dalle ASL, anche per via del deficit di personale;

che tale diffusa consuetudine, associata al deprecabile commercio ambulante di piccoli animali d'affezione, crea condizioni di mancata tutela del benessere animale e gravi danni socio-economici e sanitari negli ignari acquirenti, che spessissimo si ritrovano ad avere in casa animali malati, oltre che di malattie proprie della specie (cimurro, gastroenterite infettiva, eccetera) anche di malattie a carattere zoonosico quali le parassitosi intestinali, le dermatomicosi, la rogna sarcoptica, eccetera;

che oltre alla sconcertante differenza di indirizzo tra le varie leggi regionali in materia di commercio di animali da compagnia e di prevenzione del randagismo sussiste il più assoluto scoordinamento tra dette leggi ed il citato decreto legislativo n. 633/96, nel senso che nessuna legge regionale richiama le norme in esso contenute e prescrive ai commercianti di animali di possedere e consegnare all'acquirente il passaporto individuale dell'animale da vendere e di cui all'articolo 10 ed all'allegato E del decreto legislativo citato;

che le Guardie zoofile dell'Ente nazionale protezione animali, nominate in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, articolo 5, possono esercitare l'attività di prevenzione e repressione delle infrazioni delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali;

che da ultimo, alcuni vigili urbani si rifiutano di controllare l'esistenza del tatuaggio sui cani, sia ai fini di semplice controllo che al fine della riconsegna dell'animale fuggito al proprietario per paura di eventuali morsicature da parte dell'animale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro per gli affari regionali intenda assumere al fine di verificare quanto esposto nella presente interrogazione e quali soluzioni intenda prendere al fine di un maggiore coordinamento sia tra le stesse varie leggi regionali in materia, sia tra le leggi regionali esistenti ed il decreto legislativo n. 633/96, soprattutto in tema di obblighi da parte dei rivenditori;

quali decisioni intenda adottare il Ministro della salute in merito:

all'adozione della marcatura elettronica dei cani mediante inoculazione sottocutanea di microchip, permettendo così controlli più semplici da parte pure dei vigili urbani;

al controllo del commercio degli animali d'affezione con adozione di registri di carico e scarico da parte dei commercianti, estendendo analoghe norme già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/54, «Regolamento di polizia veterinaria», anche da parte delle Guardie zoofile dell'ENPA;

al controllo alle frontiere comunitarie degli animali in entrata in applicazione di quanto previsto dal citato articolo 10 del decreto legislativo n. 633/96;

all'opportunità di istituire Fondazioni miste pubblico-private, promosse dagli enti e dalle associazioni interessate alla materia, destinate alla gestione delle finalità della legge n. 281/1991, che possano, oltre che perseguire le finalità statutarie, anche reperire le risorse finanziarie destinate ad integrare le risorse pubbliche, che con tutta evidenza non sono sufficienti a realizzare le finalità della legge citata.

INTERROGAZIONE SULLA FONDAZIONE VILLA MARAINI DI ROMA

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

(3-00353)
(12 marzo 2002)

che la Fondazione Villa Maraini di Roma, istituita nel 1976, consta di un insieme di strutture e servizi per la cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze estremamente articolati e differenziati;

che tutti i servizi offerti dalla Fondazione sono completamente gratuiti per l'utenza e, negli ultimi 25 anni, Villa Maraini ha avuto in cura oltre 25.000 drogati ed ha offerto anche assistenza ai familiari dei tossicodipendenti;

che la struttura può essere considerato l'unico centro antidroga nella città di Roma, aperto 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno. Essa non opera soltanto in termini di emergenza e cura dei drogati, ma punta la sua attività anche nel reinserimento dei tossicodipendenti nella società;

che nel 2001, 3.000 tossicomani hanno frequentato i diversi servizi del Centro, hanno conseguito titoli di studio e 50 di loro sono rimasti a Villa Maraini per aiutare i loro compagni di sventura;

che negli ultimi tempi centinaia di giovani e meno giovani, tra tossicomani, genitori, medici e operatori di Villa Maraini, cercano disperatamente di sottoporre all'attenzione delle istituzioni, degli Enti pubblici e di tutti i cittadini la fondamentale attività che il centro in questione svolge nella città di Roma, senza ricevere risposte adeguate;

che il centro non gode di finanziamenti ordinari, ma sopravvive alla giornata grazie a contributi straordinari non sufficienti; inoltre i fondi vengono erogati costantemente in ritardo dagli Enti pubblici, non garantendo l'efficiente operatività della struttura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di attivarsi urgentemente, affinché giungano a Villa Maraini i contributi straordinari stanziati a suo tempo dagli Enti pubblici nel rispetto dei tempi da loro stessi imposti;

se non intendano intervenire, anche alla luce dei dati e dei fatti sopra esposti, al fine di riconoscere contributi ordinari che permettano al centro di operare con tutti gli strumenti adeguati ad arginare il fenomeno droga, che è una delle più grosse piaghe della società contemporanea.

INTERROGAZIONE SULLA PRESENZA DI ORMONI ANDROGENI NELLE CARNI BOVINE

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e dell'interno.* – Premesso: (3-00357)
(14 marzo 2002)

che da notizie di stampa si è appreso che in diversi allevamenti zootecnici operanti nelle Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto sono stati sottoposti a sequestro vitelli nei quali è stata riscontrata positività per la presenza dell'ormone androgeno denominato «boldenone»;

che la suddetta sostanza può provocare gravi danni alla salute degli eventuali consumatori della carne contaminata, con particolare riferimento ad alterazioni ormonali nei soggetti in età prepuberale;

che l'utilizzazione veterinaria dell'additivo chimico in questione è esplicitamente vietata dal vigente Piano nazionale dei residui;

che il riscontro del boldenone in vitelli destinati al circuito alimentare indica la persistenza di pratiche fraudolente rivolte ad incrementare il peso degli animali in prossimità della macellazione;

che la produzione e la circolazione di sostanze anabolizzanti destinate all'uso zootecnico conferma l'esistenza di un circuito di laboratori e distributori in grado di immettere sul mercato prodotti vietati;

che i dati forniti dall'Istituto zooprofilattico della Regione Piemonte attestano che il venti per cento dei vitelli campionati sul territorio regionale presenta disfunzioni all'apparato genitale e mammario riconducibili alla somministrazione di sostanze ormonali, mentre il Piano nazionale residui indica un valore per tali alterazioni non superiore al quattro per mille,

si chiede di conoscere:

le risultanze dei controlli effettuati dai servizi di controllo preposti in merito alla presenza di boldenone ed altre sostanze anabolizzanti sull'intero territorio nazionale;

se non si ritenga necessario incrementare le attività di controllo e prevenzione sugli allevamenti in relazione ai gravi rischi per i consumatori rappresentati dall'immissione sul mercato di carni contenenti sostanze dannose per la salute;

se non si ritenga necessario ed urgente allertare le forze dell'ordine in merito alla necessità di debellare la rete di laboratori clandestini e promotori commerciali che concorrono nel determinare la circolazione di sostanze dannose ed esplicitamente vietate dalla legislazione vigente.

INTERROGAZIONI IN MERITO AD UNA MANIFESTAZIONE TENUTASI A TARANTO IL 28 LUGLIO 2001

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

(3-00087)
(31 luglio 2001)

che sabato 28 luglio 2001 si è tenuta a Taranto una manifestazione di protesta a seguito dei fatti di Genova, convocata dalla Confederazione Cobas e da altre associazioni antiglobalizzazione;

che tale manifestazione è stata totalmente pacifica e tranquilla, con la partecipazione di un migliaio di persone;

che un giovane, che si aggirava per il corteo con uno zaino di dimensioni abnormi e con fare sospetto, era invitato dagli organizzatori della manifestazione a dichiarare quanto contenuto nello zaino;

che il soggetto rispondeva in modo evasivo e si rifiutava di mostrare il contenuto dello zaino, presentandosi come carabiniere, senza peraltro esibire alcun tesserino di riconoscimento;

che alcuni organizzatori del corteo lo avvisavano di non allontanarsi per poter allertare la Digos e appurare la veridicità delle sue parole;

che la reazione del giovane è stata quella di spintonare un manifestante e di fuggire nell'adiacente ristorante «L'assassino» dove, – raggiunto da un paio di manifestanti – puntava una pistola calibro 9 in faccia a uno di loro;

che sopraggiungevano la Digos e vari giornalisti ed emittenti radiotelevisive, che documentavano la scena a corteo fermo, dopodichè la manifestazione riprendeva in tutta tranquillità,

si chiede di sapere:

se il soggetto di cui si parla appartenga o meno all'Arma dei Carabinieri, in caso affermativo perché girasse in borghese, da finto manifestante e armato, in una pacifica manifestazione, e in caso negativo perché non sia stato fermato dalla Digos per porto abusivo d'arma in luogo pubblico e nel bel mezzo di un corteo;

che cosa celasse, oltre alla pistola, nel suo zaino stracarico;

che cosa avrebbe potuto provocare con eventuali strumenti d'offesa durante il corteo, magari passando di fronte alla sede della Banca d'Italia;

come mai sia stata segnalata la presenza di artificieri in una tranquilla manifestazione;

perché la Prefettura, la Questura, il Comando dei Carabinieri non abbiano a tutt'oggi fornito chiarimenti sulla vicenda.

MALABARBA. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso:

(3-00107)
(18 settembre 2001)

che in uno scritto (contenuto in una busta intestata della Marina Militare e spedito da Taranto il 25 agosto scorso) riferentesi alla interrogazione dello scrivente 3-00087, presentata al Senato il 31 luglio

scorso in merito alla partecipazione di un carabiniere in borghese, armato, ad una pacifica manifestazione tenutasi a Taranto il 28 luglio da associazioni antiglobalizzazione, viene specificato che «si tratta del carabiniere Perri Domenico, comandato in servizio in borghese, insieme ad altri carabinieri dal maggiore Giovanni Spirito, in contrasto alla disposizione/ordinanza della Questura di Taranto»;

che nella stessa busta è stata inserita la documentazione relativa alle disposizioni impartite dal Questore di Taranto per garantire l'ordine pubblico durante la manifestazione. La Questura di Taranto aveva previsto, tra l'altro, la presenza di 8 agenti della Digos, 10 agenti della Squadra Mobile e 20 agenti dell'Ufficio Servizi tutti in abiti civili. I 13 militari della compagnia Carabinieri di Taranto, diretti dal dr. D'Ignazio, dovevano essere tutti in uniforme e con equipaggiamento da ordine pubblico,

si chiede di conoscere se siano stati adottati provvedimenti, e in tal caso quali, nei confronti del suddetto carabiniere che, come riportato nella risposta, non ha rispettato le disposizioni impartite dalla Questura di Taranto in occasione della manifestazione, mettendo a rischio, con il suo provocatorio comportamento, la sicurezza dei manifestanti.

MALABARBA. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso:

che in data 31 luglio 2001 lo scrivente rivolgeva un'interrogazione (3-00087) al Ministero dell'interno, cui si rinvia, denunciando un grave episodio di provocazione verificatosi all'interno di una manifestazione indetta dalla Confederazione Cobas e tenutasi a Taranto in data 28/7/2001, avente ad oggetto una protesta pacifica per i fatti di Genova, legati al vertice del G8, e chiedendo al Ministero chiarimenti sul grave e potenzialmente pericolosissimo evento, con particolare riferimento all'assoluta carenza di spiegazioni fornite in merito dalla Prefettura, dalla Questura e dai Carabinieri;

che in data 18 settembre 2001 lo scrivente rivolgeva una nuova interrogazione (3-00107) ai Ministri dell'interno e della difesa, cui si rinvia, comunicando la stranissima, sotto tutti i profili, forma di risposta che aveva ricevuto alla precedente interrogazione, e chiedendo di conoscere se fossero stati «adottati provvedimenti, e in tal caso quali, nei confronti del suddetto carabiniere (...)»;

che in data 31 maggio 2002 è stata notificata a nove cittadini e cittadine di Taranto, *lato sensu* appartenenti alla Confederazione Cobas, o ad organizzazioni politicamente vicine alla stessa, ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto per l'ipotesi di reato di cui all'art. 270-*bis* del codice penale;

nell'ordinanza impositiva della misura cautelare è citato l'episodio del 28 luglio 2001, di cui alle predette interrogazioni a firma dello scrivente, come presunto fatto criminoso da ascrivere ad alcuni dei soggetti destinatari della misura cautelare, ed in particolare come «reato scopo», tra i tanti dedotti dal pubblico ministero ed assunti dal giudice per le indagini

(3-00535)
(9 luglio 2002)
(Già 4-02374)

preliminari, la presunta «associazione sovversiva» che avrebbero costituito le otto arrestate (si veda l'ordinanza);

che negli interrogatori di garanzia cui sono stati sottoposti gli arrestati essi hanno potuto confutare puntualmente molte specifiche accuse rivolte relativamente a singoli eventi e spiegare al giudice come effettivamente erano andati i fatti, in molte delle situazioni dedotte nell'ordinanza; in particolare, gli arrestati hanno spiegato al giudice per le indagini preliminari l'effettiva e vera dinamica dei fatti del 28 luglio 2001, come descritti nella prima interrogazione presentata dall'interrogante;

che all'esito degli interrogatori tutti gli arrestati sono stati rimessi in libertà dallo stesso giudice per le indagini preliminari, privi di qualsivoglia forma di restrizione;

sia l'ordinanza di custodia cautelare, sia la relativa richiesta del pubblico ministero, sono fondamentalmente basate sulle relazioni di servizio redatte nell'immediatezza dei singoli eventi, presunti criminosi, dai funzionari di polizia giudiziaria, ed in specie dalla Digos di Taranto; in particolare, con riferimento alla nota vicenda del 28 luglio 2001, si segnala comunicazione di notizia di reato del 1° agosto 2001, a firma dott. Giusti, dirigente della Digos di Taranto, e relative relazioni di servizio allegate alla stessa comunicazione di notizia di reato, una delle quali sempre a firma del predetto funzionario ed una a firma (illeggibile) di altro ispettore superiore di pubblica sicurezza; orbene, in tutti questi atti provenienti dalla Digos di Taranto vi è una descrizione dei fatti che rovescia radicalmente la vicenda, o omette «particolari» di assoluto rilievo della stessa, non solo alla stregua della narrazione della medesima operata dai diretti interessati, ma di quanto direttamente risultante da riprese video effettuate e successivamente mandate in onda da importanti emittenti locali; ci si riferisce, specificatamente, alla circostanza gravissima e potenzialmente rischiosissima per l'ordine pubblico e per l'incolumità pubblica dell'estrazione della pistola da parte di un presunto carabiniere in questione che poi provvedeva, altresì, a puntarla al volto di un manifestante; di detta, più che significativa, circostanza non vi è, inspiegabilmente, alcuna traccia nei sopra citati atti della Digos;

che la Digos, o comunque la Questura, non hanno mai fornito una loro giustificazione sui motivi reali della presenza del carabiniere in quel momento ed in quel posto, e men che meno hanno, in alcun modo, posto questioni di compatibilità dell'operato dello stesso militare con le precise e rigorose disposizioni che dovevano regolare la manifestazione *de qua* emesse dal Questore di Taranto, come risultanti dallo scritto anonimo giunto allo scrivente e già allegato alla seconda interrogazione, disposizioni che escludevano qualsiasi funzione e/o compito dei Carabinieri, eccedente quelli già analiticamente contenuti nelle disposizioni del Questore, tra le quali non rientrava in alcun modo l'effettuazione delle registrazioni video-fotografiche, compito espressamente assegnato alla Polizia Scientifica,

si chiede di sapere:

perché realmente il carabiniere si trovasse in quel posto durante la manifestazione e chi gli aveva dato gli ordini in tal senso;

cosa recasse realmente con sé nello zainetto che portava a spalle;
perché fosse in borghese;

perché il dirigente della Digos Giusti e l'estensore dell'altra relazione di servizio, funzionario anch'egli di pubblica sicurezza, forniscano una versione dell'accaduto radicalmente opposta a quella della totalità delle persone che erano presenti al momento del fatto, tanto da farla diventare comunicazione di notizia di reato per una presunta aggressione che avrebbe subito lo stesso carabiniere ad opera dei manifestanti;

perché i predetti funzionari omettano, nelle loro relazioni, un particolare così importante del complessivo evento come l'estrazione della pistola da parte del carabiniere.

INTERPELLANZA SUL CONTRATTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ ATESIA

BRUTTI Massimo, BATTAFARANO, DI SIENA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

(2-00142)
(26 febbraio 2002)

che la società Atesia, azienda di servizi di telecomunicazioni del gruppo Telecom, occupa 5.300 lavoratori, i quali svolgono attività di ricezione telefonica;

che questi lavoratori sono stati considerati per anni, fino all'accordo sindacale del 29 settembre 2000, titolari di un rapporto di lavoro di tipo «libero professionale» con partita IVA;

che i loro contratti hanno avuto, in epoca anteriore all'accordo, la durata media di dieci giorni, con rinnovi ripetuti, in un quadro di assoluta precarietà;

che la loro retribuzione veniva definita sulla base dei «contatti telefonici utili», essendo il valore del contatto unilateralmente stabilito dall'impresa e potendo esso variare, in base alle insindacabili decisioni di questa;

che i lavoratori erano tenuti a pagare l'affitto della postazione;

che la formazione doveva svolgersi senza alcuna retribuzione;

che dopo l'accordo sindacale alcuni degli aspetti più odiosi di questa disciplina sono stati modificati, pur rimanendo fermo un impianto del rapporto di lavoro privo di garanzie ed in contrasto con i principi costituzionali;

che il rapporto di lavoro è stato infatti definito come «collaborazione coordinata continuativa» ed è stato eliminato l'affitto della postazione;

che è stato per la prima volta riconosciuto il diritto a tenere assemblee ed all'iscrizione al sindacato tramite delega;

che l'accordo ha previsto confronti tra le parti per verificare lo stato dei rapporti di lavoro a partire dal giugno 2001;

che si è recentemente aperta, nell'ambito di tale verifica, una vertenza sindacale, per il fatto che questi lavoratori si trovano in una oggettiva condizione di assoggettamento alla volontà dell'impresa, privi di un contratto, di un orario di lavoro certo, di retribuzioni contrattuali prefissate, e non possono contare su alcuna prospettiva di consolidamento e regolarizzazione del rapporto di lavoro;

che le richieste avanzate dai lavoratori comprendono fra l'altro, oltre ad un pieno riconoscimento dei diritti sindacali, oggi in gran parte negati, una polizza assicurativa per infortuni e malattia, l'indennizzo delle sospensioni per i contratti in corso, una retribuzione nelle fasi di formazione, nonché la modifica della struttura retributiva con il superamento della retribuzione a contatto utile (si tratta di una specie di cottimo, per di più incerto, che può risolversi in una non retribuzione);

che è stata, infine, richiesta da parte dei lavoratori la previsione di un meccanismo che garantisca la certezza di una retribuzione mensile: ciò secondo quanto stabilisce l'articolo 36 della Costituzione, del tutto pertinente in questo caso, poiché si è di fronte ad una condizione lavorativa senza riconoscimenti e tutele, di assoggettamento ad una dura disciplina d'impresa;

che tutte le richieste sindacali sono state approvate con un *referendum* fra i lavoratori,

si chiede di conoscere:

quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di accertare lo stato effettivo dei rapporti di lavoro costituiti dall'azienda;

quale tutela possa essere garantita a questi lavoratori precari, in attuazione dei principi costituzionali, che finora sono stati nei loro confronti disattesi, e come il Governo intenda concorrere alla realizzazione di questo obiettivo;

se il Governo non ritenga che ai lavoratori dell'Atesia debba applicarsi la contrattazione collettiva.

**INTERROGAZIONE SULLE PROCEDURE DI ACCREDITO
DELLE PENSIONI DA PARTE DELL'INPS**

GIRFATTI, COMPAGNA, DEMASI, FASOLINO, IERVOLINO, MARANO, TREDESE, GUBETTI, MINARDO, DE RIGO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e per l'innovazione e le tecnologie.* – Premesso: (3-00498)
(13 giugno 2002)

che si è a conoscenza che molti pensionati INPS che per varie ragioni sono costretti a vivere fuori dalla provincia di residenza (Caserta) devono necessariamente incassare mensilmente la pensione di persona o a mezzo di un loro delegato esclusivamente presso gli uffici postali o gli istituti bancari della provincia di residenza;

che ciò avviene perché l'INPS, sia pure più volte sollecitato, non può accreditare le pensioni sui conti correnti postali o bancari di uffici postali o istituti di credito situati al di fuori della provincia di residenza dei titolari (nella fattispecie Caserta);

poiché è assolutamente impensabile che l'INPS non abbia ancora una procedura di automatizzazione così semplice,
si chiede di conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo nei confronti dell'INPS perché al più presto possibile venga attivata la procedura di accredito delle pensioni, ove richiesto, anche sui conti correnti di uffici postali e istituti di credito situati fuori dalla provincia di residenza del pensionato, così eliminando non solo le lamentele di molti pensionati ma ancor più evitando di far sostenere agli stessi inutili spese e disagi per incassare le loro pensioni;

se detta procedura sia ignorata soltanto dall'INPS di Caserta e di Sessa Aurunca oppure riguardi l'intero territorio nazionale.

